

AMBITO N12
Comune capofila Pozzuoli

POZZUOLI



BACOLI



**MONTE DI
PROCIDA**



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI SOCIALI

ULTIMO AGGIORNAMENTO 2017

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito N 12 (Pozzuoli, Bacoli e Monte Di Procida), tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della vigente normativa regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. R. 11/07.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito N 12 si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
- f. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- g. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- h. la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12¹;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. e 25², L. R. 11/07;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128³;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Normativa ISEE, Pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87)
- Inserire nuova normativa
- Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328",
- Legge Regionale 28 luglio 2017, n.23 "legge annuale di semplificazione 2017 Casa di Vetro"
- Decreto legislativo 147/2017, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"

Art. 4 – Destinatari e criteri di accesso e priorità

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato i cittadini residenti nei tre Comuni dell'Ambito N12 e, nel rispetto degli accordi internazionali, anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi con impedimenti temporanei o permanenti di natura sociale, fisica, psichica, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali.

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è il "bisogno".

La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto, o in condizioni di maggiore fragilità. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori

di bisogni gravi ed in particolare:

- soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico;

soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;

- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà;
- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali (detenuti e post detenuti);
- nuclei familiari con minore/i riconosciuto da un solo genitore.

Per accedere agli interventi di sostegno economico i richiedenti devono essere privi di reddito

1/ ovvero disporre di un reddito non superiore alla soglia di euro **5.000,00 ISEE**.

Art. 5 Accesso ai servizi e prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi, si articola nelle seguenti fasi:

a - Accoglimento della domanda.

b - Lettura e valutazione del bisogno.

c- Definizione del progetto assistenziale personalizzato, condiviso e sottoscritto dal richiedente o chi per lui.

La domanda per l'accesso ai servizi può essere presentata, oltreché dalla persona interessata, anche dal legale rappresentante in caso di inabilitato, interdetto, o minore di età. Può essere presentata altresì da un familiare, o altra persona, previo consenso espresso, del soggetto destinatario.

Si prescinde dalla domanda in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, inerenti le disposizioni dell'autorità giudiziaria e per interventi urgenti e indifferibili.

Art. 6- Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Art. 7 - Modalità della presentazione della domanda ed istruttoria

Per l'ammissione alle prestazioni ed ai servizi sociali, previsti dal presente regolamento, occorre indirizzare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di appartenenza. Ai fini

dell'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica e l'individuazione della situazione economica equivalente.

L'istruttoria è esperita dal Servizio Sociale di competenza territoriale, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze nella piena aderenza del contesto socio-ambientale di appartenenza dei richiedenti l'intervento.

Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda il responsabile del procedimento all'uopo individuato provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito del procedimento, provvedendo altresì a demandare al Responsabile della gestione del fondo FUA la liquidazione del beneficio e/o della misura di accompagnamento.

Art. 8 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale professionale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'ente locale.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui all'art. 10 L. 675/96 (legge privacy)

Art. 9 - Controlli

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Ambito territoriale effettua:

- controllo puntuale (su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione);
- controllo a campione che interessa almeno il 10% delle prestazioni agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti dell'Amministrazione pubblica. A tal fine, ai sensi dell'art. 4 – commi 7 e 8 - del D.Lgs n. 109/98 e successive modifiche, l'Ambito territoriale N 12, anche attraverso i Comuni afferenti, effettuano controlli sul Sistema dell'INPS relativo al Casellario dell'Assistenza.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Referente dell'Ambito, può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, l'Ambito territoriale N 12 procede immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dal DPR 445/2000, il Referente dell'Ambito, segnala il fatto all'Autorità giudiziaria.

Art. 10 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

Art. 11 - Interventi e prestazioni

L'Ambito territoriale N 12, pertanto, eroga a favore delle persone che si trovano nelle situazioni di cui al precedente articolo:

a) Contributo "Una Tantum"

Trattasi di contributo rivolto ai nuclei familiari e ad adulti che si trovino, a causa di eventi eccezionali, in condizioni economiche tali da necessitare di interventi urgenti e temporanei.

Il contributo è destinato al sostegno di una particolare situazione di bisogno che non permette di vivere in modo decoroso alla persona ed alla sua famiglia.

Tale intervento si inserisce in un più ampio percorso che tende a ridare al soggetto la possibilità di superare l'evento causa del disagio. Esso può essere erogato, compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente, una volta all'anno. Solo eccezionalmente ed in casi estremi di indigenza aggravata anche da problematiche sanitarie, due volte all'anno.

Destinatari dell'intervento:

- cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie (sfratto, alimenti specifici per particolari tipi di patologie, ausili visivi, spese e quant'altro su apposita relazione del Servizio Sociale professionale, rientri nella straordinarietà dell'evento e che determini un grave pregiudizio per l'individuo).
- cittadini in situazioni di emergenza legate all'impossibilità di provvedere al minimo vitale.
- cittadini che abbiano scontato una pena detentiva non inferiore ad un anno e siano stati dimessi da non più di dodici mesi, il cui nucleo familiare si trovi in particolare disagio economico.
- Non hanno diritto al contributo economico i nuclei che beneficiano della carta Sia o carta Rei
- nuclei familiari con minori

Al modello di richiesta, devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità;
- certificato ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell'anno di riferimento;
- certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste;
- dichiarazione ai sensi dell'art.433 del c.c. circa eventuali sostegni economici ricevuti dai familiari tenuti agli alimenti.

Le Assistenti Sociali provvederanno a valutare il bisogno attraverso una scheda con relativo punteggio secondo la seguente tabella a cui corrisponderà l'importo da erogare.

ISEE Pari a 0	Punti 10
ISEE fino a 5.000,00 Euro	Punti 8
Presenza di componente sottoposto a detenzione o misure cautelari	Punti 1
Assenza di lavoro	Punti 1
Immigrati da almeno tre anni con necessità di integrazione sociale	Punti 1
Presenza di patologie certificate come invalidanti (in attesa di riconoscimento pensionistico)	Punti 2
Assenza di indennità prevista dalla legge (quali assegni familiari ai nonni, assegno per nucleo familiare con tre figli a carico)	Punti 1
Mancanza di una propria autonomia abitativa o presenza di sfratto	Punti 1
Presenza di uno o più minori	Punti 1

PUNTEGGIO	IMPORTO
12	250,00
13	300,00
14	350,00
15	400,00
16	450,00
17	500,00
18	550,00

Contributo straordinario

Descrizione:

trattasi di contributo, su richiesta dei Servizi Sociali, con istruttoria preventiva che ne definisca l'eccezionalità e la straordinarietà, contributo non ripetibile, con un importo massimo di €. 1.500,00.

b) Banco alimentare:

Descrizione:

Trattasi di erogazione mensile di generi alimentari vari, recuperati dalle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale, la cui raccolta è curata da un'associazione specifica, che provvede anche alla ridistribuzione dei prodotti, in vari punti territoriali, alle persone più indigenti, che sono selezionate con apposita graduatoria.

Destinatari dell'intervento:

- i cittadini italiani o i nuclei familiari, residenti da almeno un anno nei Comuni dell'Ambito, senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale (definito annualmente dall'ISTAT), che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale;

- i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i soggetti di cui agli artt.18 e 41 del D.lgs. n°246 del 25.7.98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché gli apolidi.

Al modello di richiesta, devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità;
- certificato ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell'anno di riferimento;
- certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste;
- dichiarazione ai sensi dell'art.433 del c.c. circa eventuali sostegni economici ricevuti dai familiari tenuti agli alimenti.

Le Assistenti Sociali provvederanno a valutare il bisogno attraverso una scheda con relativo punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE Pari a 0	Punti 10
ISEE fino a 5.000,00 Euro	Punti 8
Presenza di componente sottoposto a detenzione o misure cautelari	Punti 1
Assenza di lavoro	Punti 1
Immigrati da almeno tre anni con necessità di integrazione sociale	Punti 1
Presenza di patologie certificate come invalidanti	Punti 2
Assenza di indennità prevista dalla legge (quali assegni familiari ai nonni, assegno per nucleo familiare con tre figli a carico)	Punti 1
Mancanza di una propria autonomia abitativa o presenza di sfratto	Punti 1
Abitazione fatiscente	Punti 1
Assenza del beneficio "Carta SIA" o "Carta REI"	Punti 1
Presenza di minori	Punti 1
Altro	Punti 1

Sarà ammesso al beneficio un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza;

L'Amministrazione Comunale attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, dal D.lgs. N° 109/98 e successive modificazioni, nel rispetto del D.lgs.196/2003.

In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza dal beneficio e la

denuncia d'ufficio all' autorità giudiziaria.

c) Card Acquisto

Descrizione

Card mensile da spendere presso supermercati ed esercizi commerciali convenzionati del territorio, per generi di prima necessità.

Destinatari dell'intervento:

- i cittadini italiani o i nuclei familiari, residenti da almeno un anno nei Comuni dell'Ambito, senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale (definito annualmente dall'ISTAT), che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
- i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i soggetti di cui agli artt.18 e 41 del D.lgs. n°246 del 25.7.98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché gli apolidi.

Al modello di richiesta, devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità;
- certificato ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell'anno di riferimento;
- certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste;

A. non saranno ammessi al beneficio i soggetti che avendo un ISEE pari a zero non producono la documentazione elencata nello schema di domanda per consentire il calcolo del reddito presunto;

B. sarà ammesso al beneficio un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza;

Il servizio sociale previo accertamento diretto ,redigerà l'elenco dei beneficiari.

d) Contributi a favore di nuclei monoparentali (Genitore solo con figli minori – LR n°23 del 28/7/2017

Trattasi di una misura attiva di contrasto alla povertà assegnata allo scopo di sostenere il genitore solo con figli minori in condizione di disagio socio economico, ai sensi della Legge Regionale N. 11/2007. Il contributo ha carattere continuativo.

L'importo erogabile è di € 100,00 al mese per ogni figlio e l'erogazione avviene quadrimestralmente.

Destinatari dell'intervento:

- genitori soli con almeno un figlio minore

Requisiti:

- Residenza nei Comuni dell'Ambito N12
- Reddito familiare come risultante dall'ISEE non superiore a € 5.000,00
- Non essere beneficiario di altri contributi economici continuativi assimilabili per natura e finalità come nello specifico gli assegni per nuclei familiari con tre figli minorenni e/o il Sia/Rei

Il contributo è erogato, compatibilmente alle disponibilità economiche dell'Ente e, se necessario, decurtato in percentuale.

Il contributo non viene erogato nel caso in cui c'è un ricovero della madre col minore, in quanto l'Ente sostiene le rette della struttura ospitante.

Al modello di richiesta, devono essere allegati:

- 1) istanza di chi esercita la potestà genitoriale, su apposito modello di autocertificazione
- 2) certificazione ISEE valido per l'anno in corso
- 3) fotocopia documento di riconoscimento

Modalità e tempi di presentazione delle domande:

Le domande devono essere presentate sull'apposita modulistica presso l'Ufficio Protocollo del Comune di appartenenza. Si precisa che il contributo non è retroattivo, verrà calcolato dalla data di presentazione dell'istanza.

Cause di decadenza:

L'assistenza si estende fino al compimento del 15° anno di età del minore. Può essere prorogata fino al compimento del 18° anno di età a condizione che il minore persegua la frequenza scolastica e formativa con profitto.

Decade nel momento in cui c'è il riconoscimento da parte dell'altro genitore.

Decade per trasferimento di residenza in altro comune o nel caso in cui il minore sia affidato ad altra famiglia o a struttura educativa in regime convittuale e/o semiconvittuale ed anche nel caso di ricovero della madre col minore, in quanto l'Ente sostiene le rette della struttura ospitante

Decade, inoltre, in caso di dichiarazioni mendaci.

e) Contributi continuativi a nuclei familiari che sostengono il carico di cura di una persona non autosufficiente con gravissima disabilità.

I codici del nomenclatore regionale E15, D16, prevedono l'erogazione di contributi economici a nuclei che sostengono il carico di cura di una persona con gravissima disabilità o ultrasessantacinquenne in condizioni di elevata emarginazione e isolamento sociale.

Il codice I13 prevede contributi in forma diretta a disabili psichiatrici. Tali contributi sono erogati ad integrazione del reddito per particolari situazioni di disagio socioeconomico e per favorire l'inclusione sociale.

Il servizio consiste nell'erogazione da parte dell'ambito di contributi economici in forma diretta a nuclei che versano in condizione di disagio socioeconomico **che sostengono il carico di cura di una persona non autosufficiente con gravissima disabilità**. Esso è generalmente erogato per un periodo breve o anche una tantum ad integrazione di un reddito limitato e/o a copertura totale o parziale delle spese assistenziali.

Tali contributi possono essere erogati sia nell'ambito di un servizio ordinario, sia straordinario per fronteggiare improvvise esigenze economiche che investono persone disabili o anziane. Il contributo viene erogato nel rispetto del presente regolamento, quantizzato secondo le tabelle previste per il contributo una tantum, se trattasi di intervento straordinario. Qualora si ritiene di erogare un contributo ordinario continuativo, e per un periodo non superiore ad un anno, la quantizzazione dell'importo è di 200 euro mensili.

Il contributo viene erogato, compatibilmente con le risorse disponibili, con cadenza bimestrale.

CAPO II

INSERIMENTO MINORI E ANZIANI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 12 - Minori

L'Ambito territoriale N12 interviene, ai sensi dell'art. 403 del c.c., con allontanamento di minori dal nucleo familiare, mediante inserimento presso strutture residenziali o semi-residenziali, con spese a carico del fondo FUA, i minori appartenenti a famiglie residenti nei Comuni componenti l'Ambito territoriale N 12 che si trovano in situazioni di disagio socio-ambientale per le quali si richiedono adeguate misure, quali:

- a) Allontanamento dal nucleo familiare e collocazione in apposite strutture residenziali.
- b) Progetto di sostegno alle competenze genitoriali e collocazione in strutture a regime semi- residenziali o scuole paritarie per recupero scolastico e prevenzione di inadempienza e/o rischio di devianza.
- c) Interventi di Affidamento intra-familiari ed extra familiari, che sono disciplinati dall'apposito regolamento dell'Ambito territoriale N12.

Le misure di interventi a favore dei minori innanzi descritte vengono proposte dai Servizi Sociali Professionali dei Comuni dell'Ambito, attraverso le assistenti sociali competenti territorialmente, che redigono appositi progetti ed elaborano l'articolazione degli interventi, provvedendo a comunicare al Tribunale Per i Minorenni di Napoli e al Giudice Tutelare Territoriale, per le rispettive competenze.

Ai sensi della normativa vigente si chiede la compartecipazione economica alla spesa, ai fini dell'attuazione dell'intervento elaborato, fermo restando che, per i casi che richiedono l'applicazione dell'art 403 del c.c., si procederà a garantire l'intervento, riservandosi apposite azioni di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge che saranno tenuti a provvedere alla compartecipazione del costo sostenuto dall'Ente come da tabella sotto riportata:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

Art. 13 - Anziani

Nel caso di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio, l'inserimento tiene conto delle finalità di cura e recupero degli stessi. L'inserimento è attuato prevalentemente presso le strutture socio-sanitarie, secondo le modalità previste dal Regolamento di Compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie dell'Ambito territoriale N 12.

Per gli anziani ultrasessantenni che vivono in uno stato di abbandono o che, comunque, non siano autosufficienti e non abbiano parenti in grado di provvedere al loro accudimento, qualora l'anziano ne faccia richiesta, il Comune territorialmente competente contribuisce alle spese di degenza presso strutture sociali, solo nel caso in cui l'anziano non sia in grado di far fronte, con il proprio reddito, con il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché con la contribuzione dei parenti obbligati per legge agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica.

Il Comune territorialmente competente provvede al pagamento dell'intera retta per gli anziani privi di reddito e/o con ISEE pari a zero.

In altri casi l'anziano dovrà provvedere a versare direttamente alla struttura:

- l'80 % della propria pensione o altro reddito trattenendo il 20% per le esigenze personali
- l'eventuale indennità di accompagnamento

L'eventuale differenza sarà integrata con le risorse del FUA.

Il Servizio Sociale Professionale potrà accettare la richiesta d'ammissione a tale prestazione anche per persone di età inferiore agli anni sessantacinque, bisognevoli di tale prestazione per particolari condizioni di emarginazione ed incapacità.

CAPO III

OBBLIGHI PER LEGGE

Art. 14 - Intervento degli obbligati per legge

Nel caso in cui esistano, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, obbligati per legge al mantenimento del richiedente, al fine dell'ottenimento della partecipazione alla spesa della prestazione da parte del Comune territorialmente competente, i medesimi sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'attestazione ISEE di cui all'art.4, comma 4, del D.Lgs. n.109/98, così come sostituito dall'art.4, comma 4, del D.Lgs. n.130/2000, ai fini dell'accertamento della facoltà economica per provvedere alla medesima prestazione senza l'intervento pubblico.

Qualora l'indicatore ISEE degli obbligati superi la soglia di accesso alla prestazione, tutti gli obbligati per legge saranno tenuti a provvedere alla compartecipazione del costo della prestazione come da tabella sotto riportata:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

Art. 15 - Entrata in vigore e norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'ultima delibera consiliare di approvazione da parte dei Comuni componenti l'Ambito territoriale N 12

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre presso la Sede del Comune di Pozzuoli, capofila dell'Ambito Territoriale N12, sito in Via Tito Livio, è stato approvato il presente regolamento con delibera n 5 del Coordinamento Istituzionale, successivamente modificato dalla Commissione Regolamenti e Statuto, di proposta al Consiglio Comunale.

Approvato con Delibera Consiliare n.71 del 31/07/2018